

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua a uso Agricolo mediante 1 pozzo in Comune di RONCO BIELLESE assentita all'Azienda Agricola BOTTA Pier Giovanni con D.D 1654 del 12.12.2019. PRAT PROVINCIALE RONCO BIELLESE1.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.654 del 12.12.2019

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di identificare come Concessionario l'Azienda Agricola di Floricoltura BOTTA Pier Giovanni, specificata in premessa. Di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale 4/R/2001 e s.m.i. e sottoscritto il 25.06.2013 dal Sig. BOTTA Pier Giovanni titolare dell'omonima Azienda Agricola di Floricoltura, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, la concessione per poter derivare 0,02 l/s massimi e medi, pari ad un volume massimo annuo di 630 metri cubi d'acqua, da un pozzo facente parte del Corpo idrico GWB-CRN CRI cristallino indifferenziato nord in Comune di RONCO BIELLESE, ad uso Agricolo. La concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sopra indicato.

Di dare atto che la durata della concessione è di anni 40, come indicato all'art. 8 del disciplinare, a partire dalla data del presente provvedimento, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 e s.m.i. (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.039 di Rep. del 25 giugno 2013

ART. 7 – CONDIZIONI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. E' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. E' tenuto inoltre a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti. La presente concessione viene rilasciata in deroga, ai sensi dell'art. 4. comma 2 della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e, pertanto, la stessa perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili, qualitativamente e quantitativamente, acque superficiali o di falda freatica.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di sospendere il prelievo d'acqua dalle falde profonde in oggetto, così come potrà dichiarare la revoca parziale della relativa concessione, nel caso in cui, a causa di carenza d'acqua nei pozzi idropotabili della zona, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n° 2 "Biellesse, Vercellese, Casalese", ne faccia espressa richiesta. La concessione è altresì accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato